



COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)
Via Umberto I 485 - Porto Sant'Elpidio

Allegato A

CAPITOLATO D'ONERI

**Oggetto: Affidamento triennale del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo**

CIG: _____

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Durata dell'appalto	4
Art. 3 – Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio.....	4
Art. 4 – Situazione assicurativa dell'Ente.....	5
Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio.	5
Art. 6 – Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto.....	5
Art. 7 – Responsabilità del broker.....	6
Art. 8 – Obblighi a carico del Comune di Porto Sant'Elpidio.....	6
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art. 10 – Contestazioni.....	6
Art. 11 –Clausola risolutiva espressa.....	7
Art. 12 - Recesso unilaterale.....	7
Art. 13 – Cauzione definitiva.....	7
Art. 14 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.....	8
Art. 15 – Spese di stipulazione e registrazione.....	8
Art. 16 – Foro competente.....	8
Art. 17 – Rinvio.....	8
Art. 18 – D.U.V.R.I.....	8
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	8

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Porto Sant'Elpidio (di seguito, anche Comune).

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dal Comune, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di gara, afferenti al sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento della gara per il rinnovo della polizze in scadenza nei termini dettagliati nel successivo art.4, ovvero per attivare nuove coperture;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
 - o Per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.
 - o Per i sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta da proprio perito assicurativo e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;
- elaborazione di *report* semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), ed assistenza tecnica e, se necessaria, legale (con resa di pareri) anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro con l'obbligo dell'analisi della situazione del singolo sinistro (esempio motivo del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti analoghi) con aggiornamenti ed incontri presso l'Ente sulle trattative di risarcimento con le Compagnie con frequenza periodica da concordarsi entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione. A tal fine si precisa che il pagamento dei premi dei contratti assicurativi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale dovrà versarlo all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" del pagamento così effettuato. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e personale dipendente del Comune che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni

per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio; formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Ente;

- predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - o informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
 - o informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - o elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune, che garantisca la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione Provinciale con cadenza almeno quindicinale e comunque entro 24 ore dalla chiamata (effettuabile anche per e-mail);
- piano annuale e pluriennale di formazione del personale comunale in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta e le modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;
- i concorrenti potranno indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati; le proposte attuative degli obblighi su citati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa e saranno vincolanti per il proponente aggiudicatario dell'appalto.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di attivazione del servizio indicata nel contratto di appalto o, nelle more della sua sottoscrizione, in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto dal Comune e controfirmato dai rappresentanti legali delle parti.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla società che risulterà aggiudicataria la ripetizione del servizio oggetto della presente procedura di appalto per un periodo di 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per il Comune di Porto Sant'Elpidio.

Il servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente. Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Provinciale.

Al solo fine della determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e del calcolo dell'ammontare della garanzia fidejussoria provvisoria e definitiva a corredo dell'istanza di partecipazione, **l'entità di detto appalto viene quantificata in €. 76.000,00 (euro settantaseimila/00) al netto di imposte.** Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso, così come dettagliati al successivo art. 4, la percentuale di provvigioni corrisposte al broker dalle Compagnie alla data di pubblicazione del presente capitolato, computando anche l'importo stimato per la eventuale ripetizione annuale del servizio come indicato al precedente art. 2.

Art. 4 - Situazione assicurativa dell'Ente

Polizza	Compagnia	Scadenza contratto	Premio lordo annuo (esclusa regolazione)
Polizza All Risks Patrimonio	Unipol Sai SpA Div. Unipol Ag. Gen. Civitanova Marche	30/06/2015	€. 9.074,00
Polizza Furto/Diversi	Unipol Sai SpA Div. Unipol Ag. Gen. Civitanova Marche	30/06/2015	€. 6.326,00
Polizza RCT/RCO	Ariscom Compagnia di Assicurazioni SpA Roma	30/06/2015	€. 160.000,00
Polizza Infortuni Cumulativa	Unipol Sai SpA Div. Unipol Ag. Gen. Civitanova Marche	30/06/2015	€. 3.853,00
Polizza RCA/Libro Matricola	Unipol Sai SpA Div. Unipol Ag. Gen. Civitanova Marche	30/06/2015	€. 25.988,44
Polizza KASKO Veicoli Dipendenti	Unipol Sai SpA Div. Unipol Ag. Gen. Civitanova Marche	30/06/2015	€. 1.000,00
Polizza RC Patrimoniale	Aig Europe Limited Rappr.gen. per l'Italia Milano	30/06/2015	€ 4.900,00
totale			€. 211.141,44

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il Broker non può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune senza peraltro assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio.

Art. 6 - Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto

Con la partecipazione alla gara, il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia di Fermo e si impegna ad osservare tutte le indicazioni che la stessa fornirà. L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003.

Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all'Impresa Aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione dello stesso o cedere a terzi il contratto o anche solo di parte di esso.

Art. 7 - Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia al Comune al momento della stipula del contratto di affidamento.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

Art. 8 - Obblighi a carico del Comune di Porto Sant'Elpidio

Il Comune, da parte sua, si impegna ed obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.10 - Contestazioni

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell’offerta tecnica del Broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt.1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l’inadempimento da parte dell’aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell’offerta.

Il Comune appaltante potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l’iscrizione all’albo dei mediatori di cui all’art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- b) in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- c) per la seconda infrazione rilevata dall’Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- d) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- e) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- f) applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- g) sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempimento;
- i) qualora il broker abbia omissivo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura e all’autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei propri dirigenti di impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
- l) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno

dei delitti di cui agli articoli del codice penale 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis;

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere i) – l), l'esercizio della potestà risolutoria è comunque subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da contattare tramite la Prefettura di Fermo – U.T.G. del Governo.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di Porto Sant'Elpidio di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune appaltante.

Art. 12 - Recesso unilaterale

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 113 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l'ammontare pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo posto a base di gara.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 o del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia di Fermo avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.

Art 14 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo 13.

Art. 15 - Spese di stipulazione e registrazione

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa.

Le spese di stipula e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 16 - Foro competente

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, il Foro competente è quello di Fermo.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dallo schema di convenzione, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 18 - D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.